

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 28/10/2021

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 28

Oggetto: **DECRETO FISCALE: QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER IL 2021 E ADDIO AI RIMBORSI PER CARENZE E INTEGRAZIONI**

- **Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021**

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) dispone che,

**fino al 31 dicembre 2021, i periodi** che i lavoratori trascorrono in **quarantena**, a causa del **Covid-19**, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sono **equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono computabili nel periodo di comporto**.

Contestualmente, per i **periodi di quarantena** a causa del **Covid-19**, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,

per il periodo **dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, ai **datori di lavoro** del settore privato con **obbligo previdenziale** presso le **Gestioni dell'INPS** (ad esclusione dei datori di lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un **rimborso forfettario** per gli **oneri sostenuti** relativi ai propri **lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia INPS**. Per **ciascun anno solare**, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum **per ogni singolo lavoratore**, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'Istituto, per un importo pari a **600 euro** per lavoratore, **previa** presentazione di specifica **domanda, di cui siamo in attesa delle relative istruzioni per poter procedere**.

L'art. 8 del DL n. 146/2021, a parziale modifica e integrazione dell'art. 26 del DL n. 18/2020, **proroga**

**CONFERMATA L'ASSIMILAZIONE ALLA MALATTIA PER LA QUARANTENA**

**al 31 dicembre 2021 l'assimilazione alla malattia** dei **periodi** trascorsi dai lavoratori dipendenti in **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale assimilazione opera **ai fini del trattamento economico** spettante per i suddetti periodi. Questi ultimi, infine, non sono computabili per il periodo di comporto.

**Viene, così, scongiurato il rischio di scopertura per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 per i quali l'INPS aveva segnalato l'impossibilità di riconoscere la tutela previdenziale a suo carico per mancanza di stanziamento dei fondi necessari.**

I periodi di quarantena verificatesi nel corso del 2021 vanno, dunque, considerati come periodi di malattia con conseguente diritto al trattamento economico previsto per quest'ultima, il quale, a seconda dei casi, è a carico dell'INPS (indennità) e del datore di lavoro (carenza ed eventuale integrazione) ovvero interamente a carico del datore di lavoro.

#### RIMBORSO FORFETTARIO PER I LAVORATORI SENZA INDENNITÀ DI MALATTIA

L'art. 8 del DL n. 146/2021 interviene su un altro aspetto contenuto fin dall'origine nell'art. 26 del DL n. 18/2020 ossia l'imputazione a carico del bilancio dello Stato degli oneri sostenuti per i periodi di quarantena assimilati a malattia e di assenza dal servizio equiparati a ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili. In particolare, nella sua versione originaria, faceva riferimento sia agli oneri a carico dell'INPS sia agli oneri a carico del datore di lavoro.

Ora, il DL n. 146/2021 riscrive il comma 5 dell'art. 26, DL n. 18/2020 stabilendo che, **dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, gli **oneri a carico dell'INPS** connessi con le tutele in esame **sono finanziati dallo Stato**, entro limiti massimi di spesa (663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021), dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. **Di fatto, è stato soppresso il richiamo agli oneri sostenuti dai datori di lavoro per le medesime tutele.**

Contestualmente, lo stesso D.L n. 146/2021 integra l'art. 26 del D.L n. 18/2020 con il nuovo comma 7-bis il quale, in relazione ai periodi di quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva assimilati a malattia e ai periodi di assenza dal servizio equiparati a ricovero ospedaliero (lavoratori fragili), i **datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, hanno **diritto a un rimborso forfettario** per gli **oneri sostenuti** relativi ai propri **lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Istituto.**

Per ciascun anno solare, il **rimborso** è

- riconosciuto al datore di lavoro **una tantum** per ogni singolo lavoratore,
- previsto solo nei **casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.**

Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a **600 euro per lavoratore**, previa presentazione di **apposita domanda telematica** corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati. **Modalità e termini di invio della domanda in oggetto saranno forniti dall'INPS.**

**Come potrete verificare voi stessi, invece di semplificare la cosa, la norma riesce a far più confusione del necessario, ci auguriamo pertanto che l'Istituto possa chiarire il tutto, sia per quanto riguarda il pregresso che per il futuro fino al 31 dicembre 2021, in quanto con le istruzioni che abbiamo ad oggi, risulta assai complicato come dovremmo comportarci, torneremo nuovamente sull'argomento, una volta che verranno pubblicate le istruzioni dettagliate.**

**STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI**